



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
45	29.12.2023	IMU 2024 – approvazione aliquote e detrazioni. Conferma.

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE**, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in **seduta ordinaria, di prima convocazione**, per le ore **15,30**, con **avviso prot. n. 17744 del 21.12.2023**.

La seduta ha avuto inizio alle ore 15,40 con continuazione.

Alla discussione sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

1	PIRRONE Rosario - Sindaco	X	
2	LUONGO Anella	X	
3	STANZIANA Marta	X	
4	SATURNO Alessio		X
5	VIGORITO Nicola	X	
6	DI LUCA Maria	X	
7	MARRAZZO Giuseppina	X	
8	APREA Cordiale	X	
9	ESPOSITO Angelo	X	
10	LUONGO Andrea	X	
11	STANZIOLA Carmelo	X	
12	DEL DUCA Francesca	X	
13	DI MASI Maria	X	
	Totale	12	1

AFFISSA ALLALBO PRETORIO
Reg. N. _____ del _____

Presiede l'adunanza **Cordiale Aprea**, nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni verbalizzanti il **Vice Segretario avv. Raffaele Carpinelli**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.





COMUNE DI CENTOLA

Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
45	29.12.2023	IMU 2024 – approvazione aliquote e detrazioni. Conferma.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale introduce l'argomento relativo al punto di cui in oggetto, rimandando alla proposta di deliberazione. **Constatato** che non vi sono interventi, il Presidente pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "IMU 2024 – approvazione aliquote e detrazioni. Conferma", munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di **approvare** integralmente l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "IMU 2024 – approvazione aliquote e detrazioni. Conferma", munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa in forma palese,

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni. Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130*”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In*

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 9 del 14.03.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Richiamata la Delibera C.C. n. 9 del 24.03.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. ____ Favorevoli n. ____ Contrari n. ____ Astenuti n. ____

DELIBERA

1. di **confermare**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,60 per mille
Aree Edificabili	9,60
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille (di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato)
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Immobili merce	esenti
Terreni agricoli	esenti

2. **di stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. ____ – Favorevoli n. ____ – Contrari n. ____ – Astenuti n. ____

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



Oggetto: **IMU 2024: approvazione aliquote e detrazioni.Conferma.**

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. Giuseppe Carlo Balbi



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Vincenzo Cammarano









COMUNE DI CENTOLA


Provincia di SALERNO - VIA TASSO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 -
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DATA	OGGETTO:
45	29.12.2023	IMU 2024 – approvazione aliquote e detrazioni. Conferma.

Il presente verbale, salvo la sua ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Aprea Cordiale



IL VICE SEGRETARIO
Avv. Raffaele Carpinelli



Certificato di esecutività

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione diviene esecutiva il decimo dopo la pubblicazione come sopra ai sensi del successivo art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO
Avv. Raffaele Carpinelli



Certificato di Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale oggi **25 GEN. 2024** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Centola, **25 GEN. 2024**

Addetto alle pubblicazioni
(Istruttore Meri CAPURSO)

